



COMPRAVENDITA USATO: LINEE GUIDA CHIARE E COMPLETE

L'ARTICOLO 11BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 286 AVEVA CREATO DUBBI INTERPRETATIVI:
DALLA COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI NASCE UNO STRUMENTO ORIENTATIVO
CONDIVISO FRA ENTI E OPERATORI

Assoimballaggi, ConLegno e ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani hanno elaborato insieme le Linee Guida per aiutare sia gli enti locali sia gli operatori del settore pallet in legno ad applicare correttamente le normative vigenti in fatto di commercio di unità di movimentazione usate. Il testo integrale delle Linee Guida è disponibile sul [sito di ConLegno](#), in questo articolo presentiamo una sintesi del loro contenuto; per approfondimenti e allegati (testi e stralci delle norme, modulistica, ecc.) si rimanda alla consultazione del testo ufficiale (disponibile anche presso i siti di molti comuni e della stessa ANCI). Il consorzio ConLegno e Assoimballaggi sono disponibili a consulti grazie al servizio legale disponibile per consorziati e associati.

a cura della REDAZIONE

[WWW.CONLEGNO.ORG/IT/COMITATI-TECNICI/
EPAL/INFO-TECNICHE](http://WWW.CONLEGNO.ORG/IT/COMITATI-TECNICI/EPAL/INFO-TECNICHE)

**OBBLIGHI
AMMINISTRATIVI**

Chi svolge un'attività imprenditoriale nel settore delle unità di movimentazione usate (semplice compravendita in tutte le sue modalità, o recupero rifiuti) deve sempre dimostrare:

1. iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato territorialmente competente per le persone giuridiche;
2. regolarità della posizione contributiva;
3. certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco o Dichiarazione di Inizio Attività ai Vigili del Fuoco - per le aziende che esercitano le attività di cui al DM 16 febbraio 1982;
4. iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) e al consorzio di filiera (Rilegno) ex art. 223 Decreto Legislativo n. 152/2006.

OBBLIGHI AMBIENTALI

Chi svolge attività di ritiro, trasporto, riutilizzo diretto o preparazione per il riutilizzo, riparazione e immissione sul mercato è tenuto a possedere:

1. segnalazione certificata di inizio attività - SCIA alla sua provincia;
2. autorizzazione preventiva al recupero di rifiuti;
3. iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
4. fino alla piena operatività del SISTRI occorre il registro di carico e scarico, il formulario di identificazione durante la fase di trasporto, iscrizione e utilizzo del sistema per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti;
5. adempimento agli obblighi imposti dall'art. 221 del Decreto Legislativo n. 152/2006, con riferimento al produttore di imballaggi (Conai/Rilegno).

**DEFINIZIONI
DELLE ATTIVITÀ**

Il commercio dei pallet in legno è un'attività svolta, sovente, senza la consapevolezza dell'ambito normativo di riferimento.

Ma prima di procedere all'esame del problema, che ricordiamo nasce a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11bis del Decreto Legislativo n. 286/2005, è opportuno definire quest'attività.

Gestire pallet usati significa ritiro, trasporto, riutilizzo diretto o preparazione per il riutilizzo e immissione sul mercato successiva alle predette operazioni, e ha un primo riferimento normativo nella disciplina sulla gestione dei rifiuti (Parte IV Decreto Legislativo n. 152/2006 Testo Unico delle Norme in Materia Ambientale). Infatti, il pallet è da considerare un rifiuto quando non può essere riutilizzato direttamente, ma per rientrare nella catena di distribuzione necessita di un'operazione di recupero, che sia trattamento o anche semplice cernita (selezione). In questi ultimi mesi, molti operatori del settore hanno tuttavia sottolineato che oggetto della loro attività fosse non un rifiuto ma un bene usato.

È quindi opportuno fornire una definizione anche per questo status del pallet.

Perché possa definirsi non rifiuto ma 'bene usato' (o sottoprodotto' o 'materia prima secondaria') è necessario che sussistano le seguenti condizioni: che l'utilizzatore non se ne disfi, non sia obbligato a disfarsene o non abbia l'intenzione di farlo; che il pallet

sia idoneo a essere riutilizzato in via diretta, ed effettivamente lo sia, senza dover essere preventivamente sottoposto a operazioni di trasformazione preliminare o di recupero (tra cui figura anche la semplice cernita).

Quindi, a fronte dell'entrata in vigore dell'art. 11 bis del Decreto Legislativo n. 286/2005, occorre confrontarsi con le due definizioni appena date: gestiamo rifiuti o beni usati?

Nel primo caso (le classiche attività dei riparatori) si rientra nella norma ambientale, nel secondo nelle prescrizioni previste dagli articoli 126 e 128 del Testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza.

Se, quindi, la nostra attività è di compravendita di unità di movimentazione usate (quindi escludiamo operazioni di recupero, che sia trattamento o anche semplice cernita) dobbiamo rispettare due indicazioni: detenere la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all'autorità locale di Pubblica Sicurezza per l'esercizio dell'attività di vendita di cose usate (art. 126 TULPS) e un registro giornaliero delle operazioni finalizzate all'esercizio dell'attività di commercio (art. 128 TULPS).

I due articoli si applicano nel caso di imprese che esercitano in modo regolare e continuativo la compravendita, anche se la loro attività principale fosse altra.

Se invece la compravendita avviene sporadicamente non si è tenuti ad avere il documento SCIA e il registro giornaliero.

CONTENUTO E USO DEI DUE DOCUMENTI

SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) non è un'autorizzazione, quindi in base alla natura dell'attività vanno adempiuti gli specifici obblighi di legge (commercio in via esclusiva o accessoria, in sede fissa o no, ecc.). Il registro giornaliero non ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra merci in entrata e merci in uscita, non è un registro di carico/scarico (cfr. ad es. in materia rifiuti art. 190 Decreto Legislativo n. 152/06), ma uno strumento per individuare i soggetti coinvolti nelle attività: infatti vanno inseriti giornalmente nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, data dell'operazione, specie della merce comprata o venduta e prezzo pattuito. Risultare privi di questi due documenti a un controllo comporta sanzioni fra i 154 e i 1.032 euro, ma è prevista anche una sanzione accessoria: la sospensione dell'attività al massimo per tre mesi.

EVOLUZIONE DEL SETTORE

Le Linee Guida, oltre al compito di aiutare enti e operatori a regolarizzare l'esercizio dell'attività in riferimento agli obblighi di legge, aiuteranno anche il settore a proseguire nel processo di normalizzazione, di regolarizzazione delle attività dei cosiddetti 'compro-pallet' grazie a riferimenti certi e precisi in merito alle attività svolte. Si distingue, infatti, fra l'insieme delle operazioni connesse al recupero dei rifiuti e quelle di puro e semplice commercio sen-

za nessun tipo di intervento, si precisano gli obblighi relativi alla normativa fitosanitaria, si elencano i requisiti per poter svolgere le attività e i documenti che ogni operatore dovrà dimostrare in sede di controlli. Insomma, ora enti e imprese dispongono di un paradigma certo e comune che aiuterà a censire e verificare e che, soprattutto, consentirà alle imprese di identificarsi e comunicare con correttezza la loro attività e il modo in cui la svolgono.

Su www.conlegno.org, alla sezione Comitato Tecnico EPAL, si trovano, oltre al testo integrale delle Linee Guida, le domande e risposte più frequenti sul tema della compravendita di pallet usati

OBBLIGHI FITOSANITARI

Nell'ambito dell'attività di compravendita comunque svolta (principale o esclusiva, secondaria, accessoria e occasionale) vi sono ulteriori obblighi riferiti a tipologie, e caratteristiche dei pallet. La principale e più importante riguarda la normativa fitosanitaria: il Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – GU n. 129 del 6 giugno 2011 stabilisce che chiunque venga coinvolto nella filiera (produzione, riparazione, commercio o cessione a qualsiasi titolo) degli imballaggi recanti il marchio IPPC-FAO è tenuto ad aderire al Soggetto Gestore del marchio, che in Italia, su riconoscimento ministeriale, è ConLegno-FITOK. Chi non intende aderire al Soggetto Gestore deve cancellare il marchio prima di rivendere ogni singolo imballaggio in legno presente nelle proprie aree di lavorazione al fine di non immettere sul mercato imballaggi a marchio fitosanitario non conformi.

